

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 6029

DEL 05/12/2011

Oggetto: **L.R. 3/2006, art. 11. Fondo di solidarietà regionale della pesca - Rettifica determinazione del Direttore Generale n. 5039/201 recante rigetto ricorso gerarchico della ditta Puddu Francesco Antonio Giovanni (codice fiscale: PDDFNC37M07I294M).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTA** la L.R. 3/2006, art. 11, che disciplina il Fondo di Solidarietà Regionale della Pesca per la concessione di contributi a favore degli imprenditori del comparto pesca danneggiati da calamità naturali o avversità meteo-marine di carattere eccezionale;
- VISTO** il D.A. n. 3190/DecA/109 del 19/12/2008, recante "Criteri e modalità tecniche di attuazione del Fondo di Solidarietà Regionale della Pesca, art. 11, Legge Regionale 14 aprile 2006, n.3", abrogato dall'art. 4 del Decreto Assessoriale n. 2070/DecA/85 dell'11/08/2009;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 6029

DEL 05/12/2011

- VISTO** il Decreto Assessoriale n. 2070/DecA/85 dell'11/08/2009, recante "Criteri e modalità per l'attuazione e la gestione del Fondo di Solidarietà Regionale della Pesca";
- PREMESSO** che il 24/09/2009 la ditta Puddu Francesco Antonio Giovanni di San Giovanni Suergiu ha presentato richiesta di contributo per danni causati da eventi meteo-marini nell'agosto 2009;
- PREMESSO** che, con nota del 14/04/2010 (prot. n. 1843), il Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Ispettive ha comunicato l'archiviazione dell'istanza in quanto la Ditta ha trasmesso solo in data 24/09/2009 la segnalazione relativa all'evento calamitoso, verificatosi il 06/08/2009. Il provvedimento era motivato dal fatto che la Ditta non aveva rispettato i termini di cui al punto 7.1 dell'allegato al Decreto Assessoriale n. 2070/DecA/85 dell'11/08/2009, vigente al momento della presentazione dell'istanza, nè i termini previsti dall'art. 3 del Decreto Assessoriale n. 3190/DecA/109 del 19/12/2008, in vigore al momento dell'evento;
- VISTO** il ricorso gerarchico presentato il 26/04/2010 avverso il suddetto provvedimento;
- VISTA** la determinazione n. 5039/2011, con la quale il Direttore Generale di ARGEA ha rigettato il ricorso gerarchico presentato dalla Ditta, allegata in copia alla presente per costituirne parte integrante ed essenziale;
- VISTA** la nota prot. n. 12564 del 24/11/2011, a firma del Direttore dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, avente ad oggetto "Rettifica parere sul ricorso gerarchico della ditta Puddu Francesco Antonio Giovanni";
- DATO ATTO** che nella suddetta determinazione n. 5039/2011, per mero errore materiale, si rappresenta che la condotta della Ditta "*non ha consentito lo svolgimento dei*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 6029

DEL 05/12/2011

dovuti accertamenti da parte degli organismi competenti (art. 4 del decreto 3190/109 e art. 7.2 del decreto 2070/85)". Viceversa, tali accertamenti sono stati svolti dai funzionari incaricati del Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente;

CONSIDERATO che la Ditta ha trasmesso solo in data 24/09/2009 la segnalazione relativa all'evento calamitoso, verificatosi dal 6 al 26 agosto 2009. Pertanto, la Ditta ha superato in misura non ragionevole (48 giorni dall'inizio dell'evento eccezionale e 29 dalla sua conclusione) il termine di cui alla normativa sopra richiamata. Tale ritardo non ha consentito di richiedere l'emanazione del decreto assessoriale di declaratoria di calamità naturale per la zona di San Giovanni Suergiu, sede della Ditta medesima;

RITENUTO che le motivazioni addotte dalla Ditta non siano meritevoli di accoglimento;

RITENUTO per quanto sopra esposto di dover confermare tutte le premesse, considerazioni, motivazioni e disposizioni di cui alla suddetta determinazione n. 5039/2011, ad esclusione di quanto precisato in ordine agli accertamenti svolti dal Servizio Territoriale competente;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART. 1 di rettificare la determinazione del Direttore Generale n. 5039 del 24/10/2011, dando atto che, successivamente al verificarsi dell'evento calamitoso, il Servizio Territoriale competente ha svolto un sopralluogo presso la Ditta Puddu Francesco Antonio Giovanni (codice fiscale: PDDFNC37M07I294M);

ART. 2 di confermare le premesse, le motivazioni e il dispositivo della determinazione n. 5039/2011, con l'unica eccezione di cui al punto precedente. In particolare, il ricorso presentato dalla Ditta Puddu Francesco Antonio Giovanni è da considerarsi rigettato;

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 6029

DEL 05/12/2011

ART. 3 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 4 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito ww.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale

Marcello Giovanni Onorato